

Prot.: 111602/RU

TAR N. 2022 – 014

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI FOGLI DI ALLUMINIO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 10 marzo 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 83 del 10/3/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/402 della Commissione del 9 marzo 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica Popolare Cinese in seguito a un riesame effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, in considerazione della scadenza della misura prevista dal Regolamento 2015/2384.

Infatti, a seguito del riesame, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica Popolare Cinese istituite con il Regolamento 2015/2384 (Cfr. TAR 2015/76 del 18/12/2015).

Il rinnovato dazio antidumping definitivo **si applica con decorrenza 11 marzo 2022** sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Repubblica popolare cinese.

Il dazio in questione, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, è indicato al paragrafo 2 dell'art. 1 del Regolamento 2022/402.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2022/402 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato Regolamento citato.

Inoltre il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica Popolare Cinese a tutte le società (30%) è esteso anche alle importazioni di determinati fogli di alluminio, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 ed ex 7607 11 90 (codici

TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50, 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71 e 7607 11 90 72), spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (**codice aggiuntivo TARIC C601**).

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/402 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).